



## Città di Lecce

Registro Ordinanze n. 434 del 05/04/2016

**OGGETTO:** Canile Rifugio LOVELY – Provvedimenti

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che a seguito del verbale di sequestro cautelativo sanitario e amministrativo del Comando Carabinieri N.A.S. di Lecce, notificato in data 18/04/2013, prot. n. 2029/2, con precedente ordinanza sindacale n. 673 del 13/06/2013 fu ordinato al dott. **Pozzi Silvio**, nato a Lecce il 16/05/1947, Presidente dell'Associazione "*Rifugio del Cane Lovely*", di non introdurre nuovi cani nel canile rifugio Lovely e alla Signora **Tondi Giulia**, nata a Lecce il 10/04/1949, proprietaria e conduttrice di fatto della struttura, entrambi residenti in Viale Don Minzoni n. 23, di porre rimedio alle carenze strutturali riscontrate dai NAS nei sopralluoghi effettuati;
- che con la stessa ordinanza si affidò la custodia temporanea dei cani, di proprietà comunale e presenti nel canile, alla Signora Tondi Giuliana in quanto vi era, come vi è tutt'ora, l'impossibilità di collocare gli stessi in altre strutture pubbliche o private gestite da associazioni iscritte nell'apposito albo regionale previsto dall'art 13 della L.R. 12/1995;
- che la ASL LECCE, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Veterinario Area C – Nord, con propria nota del 02/03/2016, acquisita al protocollo n. 34337/2016 – E – 09/03/2016, a seguito di sopralluogo effettuato in data 15/02/2016, ha chiesto l'emanazione di apposite ordinanze nei confronti del dott. Pozzi Silvio e nei confronti della sig.ra Tondi Giuliana, sottolineando la persistenza di alcune criticità della struttura, che non soddisfa i requisiti igienico sanitari previsti dalla delibera della Giunta Regionale n. 6082/95;

**VISTI** gli atti richiamati in premessa;

**VISTI** l'art. 50, comma 5 del T.U.E.L., approvato con d. lgs n. 267/2000 e successive modificazioni;

**VISTO** lo Statuto del Comune;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR n. 320/1954;

### ORDINA

- al dott. **Pozzi Silvio**, nato a Lecce il 16/05/1947, Presidente dell'Associazione "*Rifugio del Cane Lovely*" di non introdurre nuovi cani, di proprietà del Comune o di chiunque altro, nel canile

rifugio Lovely, con sede in Lecce sulla via provinciale Lecce-Torre Chianca, nemmeno a titolo di solo affido temporaneo, fino a che la struttura non sarà adeguata e non sarà rilasciata la prevista autorizzazione sanitaria;

- alla Signora **Tondi Giulia**, nata a Lecce il 10/04/1949, proprietaria e conduttrice della struttura, entrambi residenti in Viale Don Minzoni n.23:
1. di effettuare gli adeguamenti igienico-strutturali previsti dalla normativa soprarichiamata; il ripristino dei requisiti di lavabilità e disinfettabilità della pavimentazione dei box, ove necessario; il ripristino dei requisiti strutturali dei box relativamente a metratura superficie chiusa, coperta e scoperta prevista per ogni capo; adeguamento del reparto di isolamento per una capienza pari al 10% di quella complessiva; adeguamento del locale per gli interventi veterinari; adeguamento dei canali di scolo che dovranno essere posizionati sempre all'esterno dei box e provvisti di apposita grata di protezione; tali lavori dovranno essere conclusi entro **centoventi giorni** dalla data di ricezione dell'ordinanza;
  2. di eliminare le altre carenze accertate all'atto del sopralluogo – sostituzione/riparazione cucce e recinzioni gravemente lesionate, presenza di apposito cartello all'ingresso indicante l'orario di apertura al pubblico, sfalcio dell'erba incolta nelle aree preposte allo sgambamento; effettuare, nell'immediato, tutti quei piccoli lavori di manutenzione ordinaria capaci di migliorare da subito le condizioni igieniche e sanitarie del luogo quali: la lavabilità e disinfettabilità della pavimentazione dei box, la sostituzione/riparazione di cucce e recinzioni lesionate, lo sfalcio dell'erba nelle aree preposte allo sgambamento dei cani; tali lavori dovranno essere conclusi entro **trenta giorni** dalla data di ricezione dell'ordinanza;

#### **DISPONE**

- la notifica al dott. **Pozzi Silvio**, Presidente dell'Associazione "*Rifugio del Cane Lovely*", e alla Signora **Tondi Giulia**, proprietaria e conduttrice della struttura, entrambi residenti in Viale Don Minzoni n.23;
- la trasmissione del provvedimento alla ASL LECCE, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Veterinario Area C – Nord, V.le Don Minzoni, 8 Lecce;
- la trasmissione del provvedimento al Dirigente del Settore Ambiente Arch. Fernando Bonocuore e al Comandante della Polizia Municipale Dott. Donato Zacheo, affinché provvedano a vigilare sulla esecuzione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Si avverte che la mancata osservanza della presente sarà punita ai sensi dell'art. 650 del c.p.

Lecce, li 05/04/2016

Il Sindaco  
Paolo Perrone

